

Allegato "B" al disciplinare di gara

UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE 60121 ANCONA – P.zza Roma 22

Capitolato di Polizza di Assicurazione contro i danni del furto



INDICE **DEFINIZIONI** pagina NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE pagina 4 NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO 8 pagina NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO 12 pagina **ALLEGATO** 16 pagina DICHIARAZIONE 17 pagina

Definizioni

Assicurato

Definizione con la quale convenzionalmente la polizza intende il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Definizione con la quale convenzionalmente si intende il contratto di assicurazione.

Contenuto

Qualunque bene mobile (compreso ogni genere di attrezzatura od impianto) contenuto nei fabbricati in uso per l'attività del Contraente, esclusi i veicoli in genere e le apparecchiature elettroniche se assicurate con apposita polizza.

Contraente

Il soggetto giuridico che stipula il contratto di assicurazione.

Danni diretti

Sono i danni materiali subiti dalla cosa assicurata a prescindere da tutte le conseguenze e dal pregiudizio d'altra natura che può venire all'Assicurato o a chi spetta.

Estorsione

Come definito dall'art. 629 del Codice Penale

Franchigia

E' la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotto dall'indennizzo. Nel caso di franchigia assoluta i danni di importo totale inferiori a tale somma non sono rimborsabili; quelli superiori sono ridotti dell'importo della franchigia.

Furto

Come definito dall'art. 624 del Codice Penale



Indennizzo

La somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.

Polizza

Documento che identifica il contratto di assicurazione.

Premio

E' la prestazione a carico dell'Assicurato quale corrispettivo in denaro della prestazione della Società.

Primo Rischio Assoluto

La forma assicurativa che non comporta l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Rapina

Come definito dall'art. 628 del Codice Penale

Scasso

Forzamento, rimozione o rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del sinistro.

Scippo

Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto

La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.

Sinistro

L'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società/Impresa

L'Impresa assicuratrice.

Valori

La valuta a corso legale (escluse le monete da collezione), nazionale ed estera (controvalore in euro), titoli di credito in genere, valori bollati, biglietti e tessere per mezzi pubblici e buoni benzina, tessere telefoniche e autostradali a consumo.

Vetro antisfondamento

Vetro stratificato anticrimine, costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico, in grado di ostacolare l'attacco intenzionale portato contro la lastra per scopi criminali. Ai fini della presente definizione sono considerati equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato) purché dotati di pari resistenza.



1 - Norme che regolano l'assicurazione in generale

1.1 – Prova del contratto

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazione inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 90 giorni dalla data della decorrenza della polizza; la garanzia si interrompe alle ore 24.00 del novantesimo giorno dalla stessa data di decorrenza e verrà riattivata dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive entro 90° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.

1.4 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o posta elettronica indirizzati alla Società o all'Agenzia a cui è assegnata la polizza. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

1.5 – Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

1.6 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società è inoltre tenuta alla restituzione del rateo di premio pagato e non goduto dal Contraente, al netto delle imposte governative.

1.7 - Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave), fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze



aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

1.8 – Recesso in caso di sinistro

Dopo la denuncia di ogni sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 120 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. Nel caso di recesso da parte della Società, la stessa dovrà rimborsare al Contraente il rateo di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.

Al fine di conteggiare nella giusta misura le tasse dovute dal Contraente per il residuo periodo di copertura, nel caso in cui la facoltà di recesso sia attivata dalla Società e all'interno del periodo di 120 giorni previsto per l'efficacia del recesso ricada la scadenza di una rata della polizza, la stessa Società si impegna, ferma la validità del recesso, ad emettere una appendice di proroga del contratto per un tempo uguale alla differenza tra il periodo di preavviso di recesso di 120 giorni ed il periodo intercorrente tra l'avviso di recesso e la scadenza della rata.

1.9 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell'allegato e avrà termine alla scadenza senza bisogno di disdetta. Il contratto potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo sino ad un massimo di un anno previa adozione di formale e motivato atto amministrativo dell'Ente.

La Società si impegna, su espressa volontà della parte Contraente, a prorogare sino al massimo di un anno la presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, a fronte del pagamento del relativo premio; tale premio dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga.

Nell'ipotesi di una proroga inferiore all'anno, il premio relativo verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura.

1.10 – Accettazione caratteristiche del rischio

La società dichiara di aver preso visione del rischio e che al momento della stipulazione del contratto le erano note tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio, come risulta specificato dalla descrizione della presente polizza, a meno che qualcuna sia stata dolosamente taciuta.

Resta però l'obbligo dell'Assicurato di comunicare alla Società ogni mutamento che comporti un aggravamento del rischio, fermo quant'altro disposto.

1.11 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

1.12 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

1.13 – Altri enti non diversamente indicati



Viene stabilito che, in caso di sinistro, tutto quanto contenuto entro l'area recintata (con esclusione degli enti all'aperto) del complesso, deve intendersi assicurato, con esclusione degli autoveicoli in genere. Viene convenuto che, qualora in caso di sinistro, una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita Contenuto.

1.14 – Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi.

1.15 – Enti in leasing

Se non diversamente convenuto, dall'assicurazione sono esclusi macchinario, attrezzatura e arredamento in leasing qualora già coperti da apposita assicurazione.

1.16 – Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca le cose assicurate, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, lo svolgimento dell'attività dell'Assicurato.

1.17 – Coassicurazione e Delega

A deroga dell'art.1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici.

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

1.18 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

Con periodicità annuale l'Impresa si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

1.19 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

1.20 - Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Ancona.

1.21 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

1.22 – Rescindibilità annuale

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1.9, sebbene il presente contratto sia stipulato per una durata pluriennale è in facoltà delle Parti di rescinderlo al termine di ogni anno, con preavviso di sessanta giorni da inviarsi con lettera raccomandata.



1.23 – Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (clausola risolutiva espressa)

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dall'art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2010 n. 217.

In particolare, a mente dell'art.3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni, in contratto sarà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di Banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.



2 - Norme che regolano il sinistro

Art. 2.1 – Denuncia del sinistro – Obblighi relativi

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
- b) entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto, il più possibile circostanziato indicando approssimativamente l'ammontare del danno, alla Società, nonché all'Autorità Giudiziaria o di polizia del luogo in caso di furto , rapina o sinistro presumibilmente doloso; in caso di sinistro di notevole gravità la notifica di cui sopra deve essere preceduta da un telegramma.
- c) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 C.C..
- d) conservare fino all'accertamento e alla quantificazione del danno da parte della Società e comunque non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della medesima della denuncia del sinistro le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- e) dare la dimostrazione della effettiva consistenza del danno tenendo a disposizione della Società ogni elemento di prova.

La riparazione del danno può essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto a), questi può prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica e meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 2.2 – Procedura per la valutazione del danno – nomina ed onorari dei periti

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalle Parti, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente o dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

La Società rimborserà gli onorari di competenza del Perito che il Contraente o l'Assicurato avrà nominato nonché l'eventuale quota parte, pari al 50%, di spesa e onorari in seguito di nomina del terzo Perito

Le predette spese, nell'ambito dei capitali assicurati, sono rimborsate fino alla concorrenza di un importo pari a Euro 15.000,00.



Art. 2.3 – Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze di tempo e di luogo, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 2.1;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito dal successivo art. 2.4;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le eventuali spese di salvataggio di demolizione e di sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

Art. 2.4 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno e l'attribuzione delle cose assicurate - illese, danneggiate, distrutte o sottratte - viene eseguita separatamente partita per partita e secondo i seguenti criteri:

- A) Per il contenuto, in base al costo per riportare le cose danneggiate, allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro o per sostituire le cose danneggiate o sottratte con altre nuove, uguali od equivalenti per uso, qualità caratteristiche, prestazioni e rendimento; detraendo il valore degli eventuali residui nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione: la cosa assicurata si considera non suscettibile di riparazione quando le spese da sostenere per tale scopo eguagliano o superano il costo per sostituire le cose danneggiate con altre nuove al momento del sinistro. Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, modifiche o miglioramenti.
 - In ogni caso non si tiene conto dei danni derivanti dal mancato godimento od uso o da altri eventuali pregiudizi e comunque la Società non rimborserà somma superiore al triplo del valore commerciale del contenuto al momento del sinistro.
- B) Per i titoli di credito rimane stabilito che:
 - b.1) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze se previste;
 - b.2) l'Assicurato o il Contraente deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena per effetto della procedura di ammortamento se consentita i titoli di credito siano diventati inefficaci;
 - b.3) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
 - Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che



l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 2.5 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 2.6 – Pagamento dell'indennità

Entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia la Società paga l'indennizzo dovuto, salvo che:

- a) il Contraente non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza alla Società del pagamento;
- b) alla società venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione:
- c) a carico dell'Assicurato o del Contraente (e/o i suoi familiari e/o se trattasi di Società dei soci a responsabilità illimitata o degli amministratori) sia stato aperto un procedimento penale relativo al sinistro oppure, per questo, ad essi siano stati notificati avvisi di garanzia;
- d) il Contraente o l'Assicurato non abbia prodotto il certificato di chiusa istruttoria qualora richiesto dalla Società.

Art. 2.7 – Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata alle singole partite di polizza.

Art. 2.8 – Anticipo dell'indennizzo

Il contraente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 70% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 25.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni della richiesta dell'anticipo.

Art. 2.9 – Chiusura inchiesta

A parziale deroga dell'art. 2.7 in caso di danno l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta e, l'assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società non appena possibile, il certificato di chiusura per l'evento di cui al presente sinistro ed a rimborsare l'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del presente pagamento, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

Art. 2.10 – Esonero dichiarazione sinistri pregressi

La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito i fabbricati oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere



invocato dalla Compagnia come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.



3 - Norme che regolano l'assicurazione furto

Art. 3.1 – Ubicazione, attività, beni da assicurare

I locali di proprietà e/o uso, aventi caratteristiche come descritte all'art. 3.6, dove il Contraente esercita l'attività di Università.

Ciò premesso, si assicura a Primo Rischio Assoluto:

		Somme assicurate	tassi	Premi netti
1)	Contenuto ovunque riposto	€ 300.000,00		
	Totale somme assicurate	€ 300.000,00		

A) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE:

La Società, nei limiti ed alle condizioni che seguono assicura i danni materiali e diretti da perdita o danneggiamento delle cose oggetto della garanzia anche se di proprietà di terzi ed entro la somma assicurata, causati da:

- 1) **furto** a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali dell'assicurato:
 - a) violandone le difese esterne, mediante rottura, scasso, effrazione dei mezzi di protezione di cui alla lettera 3.6, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;
 - b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi. L'assicurazione è estesa inoltre a furto commesso:
 - d) attraverso le luci di serramenti o di inferriate con la rottura del vetro retrostante;
 - e) con rottura delle vetrine durante la presenza di addetti e durante i periodi di chiusura diurna e serale, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché effettivamente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;
- 2) **rapina od estorsione** avvenuta nei locali dell'assicurato quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevati dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi:
- 3) **atti vandalici** commessi dai ladri in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati; la garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di Euro 10.000,00;
- 4) **guasti** causati alle cose assicurate per commettere o tentare di commettere il furto, la rapina o l'estorsione:
- 5) guasti cagionati da ladri, in occasione di furto, estorsione e rapina consumati o tentati per **danneggiamenti ai locali** contenenti le cose assicurate od agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi compreso lastre e camere di sicurezza e corazzate (esclusi i relativi contenuti) e le rispettive porte, fino alla concorrenza di Euro 10.000,00;

La garanzia comprende anche:

- 6) il **contenuto** anche quando si trova temporaneamente **presso terzi**, sino a concorrenza di Euro 5.000.00.
- 7) **limitatamente ai valori** l'assicurazione è prestata anche contro:
 - 1) i danni da furto, con il massimo di Euro 2.500,00, ovunque siano riposti;



- 2) i danni da furto riposti in cassaforte o armadi di sicurezza con il massimo di Euro 25.000.00:
- 3) sino alla concorrenza di Euro 15.000,00, la perdita di **valori** in conseguenza di **rapina o scippo** commessi sia all'interno che all'esterno dei locali dell'Ente, anche sulla persona dell'Assicurato o del Contraente, dei suoi dipendenti o degli Amministratori. La garanzia si intende prestata entro i limiti della Regione in cui è ubicato l'Ente e nel periodo temporale intercorrente dalle ore 7 alle ore 23.

La garanzia si intende inoltre estesa al furto, anche con destrezza, in seguito ad infortunio o ad improvviso malore delle persone assicurate limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i "valori".

La garanzia non vale se la persona che trasporta i valori all'esterno dell'Ente ha età inferiore a 18 anni e superiore a 70 anni.

In caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidato a termini di polizza.

Art. 3.2 – Rischi esclusi

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, invasione, occupazione militare, rivoluzione, insurrezione, occupazione militare, confisca e requisizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, sollevazione militare;
- b) causati o agevolati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- c) verificatesi in occasione di eruzione vulcaniche, maremoto, terremoto;
- d) causati da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione di particelle atomiche, nonché da contaminazioni radioattive, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

Art. 3.3 – Riduzione della somma assicurata e reintegro automatico

In caso di sinistro le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine dell'annualità di assicurazione in corso, di un importo pari a quello del danno indennizzabile al netto di franchigie e scoperti.

Resta però inteso che tale importo, sarà automaticamente reintegrato. Il pagamento del corrispondente rateo di premio, calcolato in 360/mi dovrà essere eseguito entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta della Società.

Art. 3.4 – Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno.

Se invece la Società ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta al Contraente fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, mentre il resto spetta alla Società.

Art. 3.5 – Furto, rapina, estorsione commessi con l'utilizzo di veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato o al Contraente

Qualora il furto o la rapina o l'estorsione sia commesso utilizzando per l'asportazione delle cose assicurate veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente o



all'Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 10% che rimarrà a carico dell'Assicurato o del Contraente stesso.

Art. 3.6 – Condizioni per l'operatività della garanzia – Caratteristiche dei locali e mezzi di chiusura

La garanzia è prestata a condizione che:

- i locali contenenti le cose assicurate abbiano pareti perimetrali, solai, coperture in vivo, cotto, calcestruzzo, vetro cemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato o non.

 Sono pertanto esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, le caratteristiche costruttive dei locali contenenti le cose assicurate non siano conformi a quelle sopra indicate;
- durante le ore di chiusura dell'Università e senza presenza di addetti, ogni apertura esterna dei locali stessi situata in linea verticale a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione:
 - a) serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri antisfondamento, metallo o lega metallica o altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
 - b) inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo diverso dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.
 Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate, se non con effrazione.

Sono pertanto esclusi, salvo quanto di seguito diversamente convenuto, i danni da furto e/o atto vandalico avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione o di chiusura sopra indicati. Sono ammessi anche serramenti con vetri anche non antisfondamento: se il furto e/o l'atto vandalico è commesso con la sola rottura di tali vetri ma senza scasso delle strutture e/o dei congegni di chiusura è applicato lo scoperto del 10%. Pertanto, in tali casi, la Società rimborserà all'Assicurato 90% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri.

Detto scoperto non verrà applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali.

Art. 3.7 – Estensione danni agli archivi

In caso di sinistro la Società risarcirà i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi. L'importo del risarcimento non potrà superare il 5% della somma assicurata.

Art. 3.8 – Furto con destrezza

L'assicurazione si intende estesa al furto con destrezza nell'interno dei locali durante l'orario di apertura degli stessi, purchè constatato e denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto. Questa garanzia è prestata con franchigia assoluta per sinistro di € 50,00 ed un massimo risarcimento di € 2.500,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso periodo assicurativo annuo.

Art. 3.9 – Furto commesso dai dipendenti

La Società presta la garanzia contro i furti anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:



- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

Art. 3.10 – Furto commesso con chiavi autentiche

Limitatamente alle cose assicurate e contenute nei mezzi di custodia assicurati, la garanzia comprende anche il caso nel quale risulti comprovato che un estraneo all'Assicurato si sia impadronito delle chiavi autentiche, estorcendole al loro detentore, purchè l'estorsione od il furto di dette chiavi avvenga fuori dei locali contemplati dalla polizza ed il furto delle cose assicurate sia commesso a locali chiusi ed a mezzi di custodia parimenti chiusi, in ore non di lavoro e senza alcun concorso da parte dei dipendenti del Contraente.

UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE



A L L E G A T O (Costituente parte integrante della presente polizza)

1) Contraente:

2) Durata:	ANNI 3 MESI 6 GIORNI 3				
3) Decorrenza :	28 giugno 2012				
4) Scadenza:	31 dicembre 2015				
5) Prima rata sino al:	31 dicembre	31 dicembre 2012			
6) Somme Assicurate:	Come ripor	ome riportate nel riquadro all'art. 3. 1			
PREMIO ALLA FIRMA	<u> </u>				
Netto	Accessori	Imposta	Lordo		
€	€	€	€		
PREMIO ANNUO Notto	Aggassori	Imposts	Lordo		
Netto €	Accessori €	Imposta	Lordo		
8) Accettazione: La Soci provved 	dei dati personali dei dei dati personali dei dei dati personali dei dei dei dei dei dei dei dei dei de	i: Le parti, ai sensi del onali, disgiuntamente, i autoriz del del chiara di aver esamina	D.Lgs.196/2003. autorizzano al trattamento l Contraente e la Società. zzata all'esercizio delle assicurazioni con pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale no in ogni sua parte la lettera di invito ed il e di conseguenza di accettare, senza riserva a contenute.		
La	Società		Il Contraente		



Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la

Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:					
art. 1.8 – Recesso in cas o di sinistro					
Art. 1.9 – Durata del Contratto					
Art. 1.20 – Foro competente					
art. 1.23 – Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (Clausola isolutiva espressa)					
Oata					
La Società Il Contraente					